



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale ESTRATTO dal Verbale della seduta del 27.07.2023

Num. 30 del Registro	Oggetto: Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi. (art.. 17 – bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34).
Data 27.07.2023	Approvazione.

L'anno duemilavenitrè il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 20:05, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, in sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. MORELLI SALVATORE	X		9. BONGIOVANNI LUCA	X	
2. GUGLIELMINO MARINA	X		10. INFANTINO GIUSEPPE	X	
3. SPADA PIETRO	X		11. LAMESA SEBASTIANO		X
4. GALLO PAOLA	X		12. MAGRO FRANCESCO	X	
5. NIELI VINCENZO	X				
6. VALVO DONATELLA	X				
7. LOMBARDO GIUSEPPE	X				
8. GIORDANO SEBASTIANO	X				

PRESENTI n. 11	ASSENTI n. 1
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale il Dott. Salvatore Morelli

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Rappa

Nomina scrutatori:

1. Magro Francesco	2. Valvo Donatella
3. Nieli Vincenzo	

La seduta è pubblica segreta



UFFICIO SEGRETERIA

ESTRATTO

Oggetto: Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comuni non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17 – bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56 di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34). Approvazione

OMISSIS.....

Il **Presidente** mette in votazione la proposta in oggetto.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n.1 (Lamesa)**

Voti favorevoli: **n. 11 (unanimità dei presenti e dei votanti)**

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta dell' eseguita votazione, ne proclama l' esito favorevole.

Quindi il **Presidente** mette ai voti l' immediata esecutività dell' atto, stante l' urgenza di provvedere.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n.1 (Lamesa)**

Voti favorevoli: **n. 11 (unanimità dei presenti e dei votanti)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l' allegata proposta deliberativa;

Uditi i superiori interventi;

Visto l' esito delle superiori votazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla II Commissione consiliare espresso nella seduta del 18.07.2023;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell' art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. Di approvare l' allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comuni non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17 – bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56 di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34). Approvazione

2. Di dichiarare l' atto immediatamente esecutivo



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17 - bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34). Approvazione.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Premesso che:

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

Riscontrato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

Rilevato che la ratio della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; **Ritenuto che** la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Nel caso del Comune di Palazzolo Acreide, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari – Tasi - Imu. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altri benefici per l'Ente sono rappresentati, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali nonché dalla riduzione del FCDE;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Considerato che il Comune di Palazzolo Acreide, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali, opera (a decorrere da giugno 2017) in regime di riscossione diretta (avvalendosi della società Assist s.r.l. solo ai fini del supporto alla riscossione) mentre negli anni precedenti ha operato tramite Agente della Riscossione (*Riscossione Sicilia S.p.A. poi incorporata dalla Società Serit Sicilia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione*);

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione;

Visti:

- l'Art. 17 – bis, come inserito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, rubricato “*Disposizione in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*”;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e gli allegati principi contabili;

PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Allegato A);
2. **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
3. **Di dare atto** che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17 bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991 e dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000,

Palazzolo Acreide, li 03/07/2023

Il Responsabile del III Settore
Tributi e Informatica
Dott. Giuseppe Fargione



Il Responsabile del II Settore
Finanziario – Economico - Personale
Dott. Giuseppe Puzzo

ALLEGATO:

A. Regolamento per la Definizione Agevolata



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. del

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

(art. 17 - bis della Legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione..	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi e oggetto di procedure consequenziali.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **in quanto compatibili.**

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e le somme relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (*sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022*);

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi **entro il 15 settembre 2023** comunica, **nei successivi trenta giorni (entro il 15 ottobre 2023)** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro il 31 ottobre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune **entro il 30 novembre 2023** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) **versamento unico: entro il 31 dicembre 2023;**
 - b) ovvero, versamento nel **numero massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza trimestrale:
 - 3 rate scadenza 2024: 30 giugno 2024; 30 settembre 2024; 31 dicembre 2024;
 - 4 rate scadenza 2025: 31 marzo 2025; 30 giugno 2025; 30 settembre 2025; 31 dicembre 2025;
 - 4 rate scadenza 2026: 31 marzo 2026; 30 giugno 2026; 30 settembre 2026; 31 dicembre 2026;
 - 4 rate scadenza 2027: 31 marzo 2027; 30 giugno 2027; 30 settembre 2027; 31 dicembre 2027;
 - 1 rata scadenza 2028: 31 marzo 2028.
 - c) **esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.**
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ¹

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità

¹ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ².

² A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

II^ Commissione Consiliare - Bilancio, Conto Consuntivo, Finanze e Patrimonio.

Riunione del ...18/07/2023.....

Convocazione del ...12/07/2023....., avviso nr. Prot. Convocazione 7310

Oggetto della discussione:

- **APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART 151. COMMA 6 E ART 231 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART .11 COMMA 6 D.LGS N 118/2011)**
- **APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2023-2025 (ART 170 COMMA 1, D.LGS 237/2000)**
- **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2023-2025 (ART 11 D.LGS 118/2011) DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEGLI INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.**
- **PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI**
- **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E STRALCIO IMPORTI INFERIORI A € 1000.00**
- **EVENTUALI RICHIESTE DI EMENDAMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.**

Sono presenti/assenti:

I Consiglieri	Presente
1. Lamesa Sebastiano	X
2. Spada Pietro	X
3. Valvo Donatella	X
4. Magro Francesco	X (IN VIDEOCONFERENZA)
5. Infantino Giuseppe	X

Partecipano

Il Responsabile del II Settore Finanziario Dott. Puzzo Giuseppe

Il capogruppo di maggioranza Dott. Bongiovanni Luca

Alle ore 15:30 verbalizzate le presenze come sopra riportato, il Presidente della Commissione nomina segretario verbalizzante il Consigliera Valvo Donatella e alle ore 15:35 dichiara aperta la seduta constatato il numero legale dei presenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Dott. Puzzo presenta un'analisi del Bilancio Consuntivo 2022, che presenta un risultato positivo ed evidenzia un ente locale in una situazione di sostenibilità finanziaria e non di dissesto. In particolare si è chiuso con un saldo di cassa attivo di € 483.295 ed un risultato di amministrazione attivo di € 12.071.275 che tuttavia detratti gli accantonamenti di legge ossia Fondo Crediti di dubbia esigibilità e fondo anticipazione di cassa si riduce ad appena € 22.005 . Proprio sul FCDE si è avviato un ampio dibattito in quanto la crescita dello stesso è ovviamente dovuta al mancato incasso dei residui attivi, in particolare lo stesso si calcola su una percentuale dei residui attivi relativi al titolo I delle entrate degli ultimi 5 anni e che oggi ammonta ad oltre € 8.300.000 fondo che ovviamente rappresenta una passività che "paralizza" in parte la capacità di spesa dell'ente. Tuttavia si è cercato negli ultimi anni di incrementare la riscossione dei crediti tributari pregressi con il potenziamento dello stesso ufficio tributi ed abbreviazione dei termini di invio degli atti di accertamento, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento che sicuramente devono essere perseguiti.

Altro aspetto da evidenziare è il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che ovviamente permette al comune di risparmiare gli interessi su essa applicati.

L'ente Comune di Palazzolo Acreide sulla base del Bilancio consuntivo 2022 non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul primo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, i consiglieri di minoranza si astengono.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il D.U.P (Documento Unico di Programmazione) il responsabile dell'ufficio finanziario ha spiegato gli aspetti che lo riguardano, documenti programmatici che fanno parte integrante e sostanziale del D.U.P oltre al programma triennale delle opere pubbliche sono:

- *Programma triennale del fabbisogno di personale pubbliche*
- *Programma triennale di razionalizzazione della spesa*
- *Piano dell'alienazioni e valorizzazioni del patrimonio*

In particolare sul fabbisogno del personale si è evidenziato come la spesa è in costante diminuzione a seguito dei pensionamenti degli ultimi anni, con la conseguente perdita anche di know-how in quanto diversi dipendenti di categoria C e D sono andati in pensione. La capacità di nuove assunzioni non dipende più dalla struttura della pianta organica dell'ente ma con le nuove normative dalla "sostenibilità finanziaria" assunzionale, ossia da rapporto tra la spesa del personale e le entrate dell'ente. Dal 2021 il Comune di Palazzolo Acreide a seguito del miglioramento del rapporto tra spesa del personale ed entrate si è sempre più collocato in una posizione di media riducendo la percentuale dal 47% 2021 , 35% 2021 e 29% 2022 (riduzione sia per incremento entrate che per riduzione spesa personale). Ciò permette un minimo di manovra e di possibilità di effettuare delle nuove assunzioni e/o stabilizzazioni nel limite di poche unità purtroppo.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul secondo punto all' **o.d.g.**, sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza decidono di rinviare il punto ad una successiva convocazione ove si richiederà la presenza dell' Ing. Donetti

responsabile del IV Settore Lavori Pubblici per le esplicazioni necessarie riguardanti gli altri punti del DUP.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, anche in questo caso ci si è nuovamente soffermati sul FCDE che sulla base delle evidenze previsionali ammonterà per il 2023 a circa € 2.394.000 e che andrà ulteriormente ad aumentare l'accantonamento precedente, superando i € 10.000.000.

Per quanto concerne taluni aspetti del bilancio ci si è soffermati sull'incremento delle spese per servizio idrico e rifiuti che per l'anno 2022 verrà in parte coperto grazie alla rimodulazione delle rate dei mutui ed ai contributi regionali ricevuto proprio per il "caro bollette". Ma si tratta di una situazione eccezionale che si dovrà affrontare nei successivi anni onde evitare un incremento delle tariffe di TARI ed acqua. In ambito rifiuti si spera di avere a breve tempo le compostiere di comunità finanziate con decreto regionale che potrebbero ridurre notevolmente i costi di conferimento in discarica.

Sulla parte energetica i consiglieri di minoranza evidenziano la necessità di continuare a creare piccoli impianti fotovoltaici per ridurre al massimo i consumi energetici che tutt'oggi rappresentano una zavorra per il Comune di Palazzolo Acreide.

Dopo la discussione tra i membri della Commissione, il Presidente propone di esprimere il parere sul terzo punto all' **o.d.g.**, i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, i consiglieri di minoranza si astengono.

Sul quarto punto si rinvia ad una successiva convocazione della commissione.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Dott. Puzzo evidenzia che per quanto riguarda la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi inferiori a € 1000, il Comune di Palazzolo Acreide non presenta ingiunzioni da stralciare non avendo emesso tali atti sino a dicembre 2015.

Sul sesto punto all'ordine del giorno riguardante gli emendamenti al bilancio proposti dal gruppo di minoranza si è dibattuto sulla loro sostenibilità finanziaria che risulta confermata da una relazione presentata dal responsabile dell'ufficio finanziario, tuttavia sarà il consiglio comunale a decidere sull'effettiva fattibilità.

Alle ore 18:30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

Il Segretario verbalizzante

.....

Il Presidente

Roberto Lomusa

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Pareri ed Attestazioni

Espressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I, L.R. 48/91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Palazzolo Acreide, li 04.07.2023

*Il Responsabile del 3° Settore
Tributi e Informatica
Dott. Giuseppe Fargione*

In ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di Entrata, si esprime parere FAVOREVOLE

Palazzolo Acreide, li 03.07.2023



*Il Responsabile del 2° Settore
Finanziario – Economico e Personale
Dott. Giuseppe Puzzo*

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepito con L.R. 48/91, art. 1, lett. i, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Palazzolo Acreide, li _____

*Il Responsabile del 2° Settore
Finanziario – Economico e Personale
Dott. Giuseppe Puzzo*


Il Consigliere Anziano

Il Presidente


Il Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Rappa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalal

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE
.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L.R. n. 44/91).


IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, ai seguenti uffici::

<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> R.2 ° Settore	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Pubblica Istruzione	<input type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 3 ° Settore	<input type="checkbox"/> R. 7° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/> Sito Web
<input type="checkbox"/> Vicesegretario	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R.1 ° Settore	<input type="checkbox"/> R. 5 ° Settore			<input type="checkbox"/>

Notificata a :

1.

2.